

CITTA' DI CANNOBIO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
SOCIO ASSISTENZIALI**

Approvato con deliberazione C.C. N. del

CAPO I
CONTRIBUTI A PERSONE PER L'ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il COMUNE DI CANNOBIO attiva:

- 1) un aiuto di natura economica per il "minimo vitale"
- 2) un servizio di assistenza domiciliare
- 3) una integrazione della retta di ricovero per anziani
- 4) l'inserimento lavorativo in ambiente protetto

Art. 2

Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art. 3 del presente regolamento, possono essere concessi riduzioni od esenzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:

- a) frequenza scuole dell'infanzia comunale (quota fissa e/o servizio mensa);
- b) Servizio mensa Scuola Elementare e media comunitaria;
- c) soggiorni estivi (marini e montani) per alunni delle scuole elementari e medie;
- d) soggiorni estivi (marini e montani) per anziani.

Art. 3

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il COMUNE DI CANNOBIO assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuale

Componenti del nucleo familiare	Scala di equivalenza	Soglia del Minimo vitale
1	1,00	€ 7.241,00
2	1,57	€ 11.368,37
3	2,04	€ 14.771,64
4	2,46	€ 17.812,50
5	2,85	€ 20.636,85

Ogni anno il minimo vitale verrà adeguato, mediante determina, rivalutandolo su base ISTAT.

La soglia di fruibilità delle agevolazioni sociali verrà data dal confronto del minimo vitale, così come sopra calcolato e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Qualora l'ISEE risultasse superiore al minimo vitale la richiesta è negata.

Art. 4

IL COMUNE DI CANNOBIO attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica:

1. **Assistenza Economica di carattere Eccezionale**, da erogare qualora ricorrano situazioni che compromettano l'equilibrio socio-economico del nucleo e della persona sola, normalmente autonomi e che, comunque, con un intervento eccezionale "una tantum" possano essere risolte. Il contributo, debitamente motivato, può essere erogato, tenuto conto delle annuali disponibilità di bilancio e del budget assegnato al capitolo di competenza entro un massimo di € 150,00 che verrà erogata dal Responsabile del servizio e dall'assessore ai Servizi Sociali;
2. **Assistenza economica a persone e famiglie** che presentano esigenze particolari e specifiche e superiore ad € 150,00 possono essere erogati particolari ulteriori contributi da definirsi di volta in volta a misura dell'esigenza specifica da soddisfare. Tale contributo viene erogato con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto delle modalità previste dal successivo art. 6.
3. **Assistenza tramite buoni acquisto**, per sopperire a necessità urgenti o in situazioni tali cui non si ritiene utile e fruttuoso l'erogazione economica, agli utenti potrà essere erogato un buono d'acquisto di generi alimentari di prima necessità per un importo massimo pari ad € 80,00; I buoni acquisto saranno erogati ogni quindici giorni, tranne in situazioni particolari che saranno esaminate di volta in volta; gli acquisti potranno essere effettuati solo nei negozi segnalati dall'ufficio Servizi Sociale e dietro rilascio di apposito buono;
4. **Assistenza economica urgente**, per sopperire alle necessità urgenti è previsto un contributo, individuato nel massimo di € 50,00, che verrà erogato tramite prelievo d'economato.
5. **Ticket sanitari**, Il diritto è esteso a quei nuclei famigliari aventi diritto e comunque non in possesso del normale ticket assegnato per limiti di età. Agli stessi verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento valido per la sola copertura dei medicinali appartenenti alla fascia A e B del vigente prontuario farmaceutico.
6. **Anticipi economici**, a persone e famiglie che presentano particolari esigenze di liquidità il comune può provvedere all'anticipo di somme di denaro, in collaborazione con l'ufficio servizi sociali verrà redatto piano di rientro della somma concessa; Tale contributo verrà concesso con deliberazione di Giunta Comunale previo accertamento della situazione economica lavorativa.

Art. 5

Quando l'assistenza economica, riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dall'Ufficio Servizi Sociali sulla base di una valutazione contingente del bisogno.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento di requisiti economici di cui all'art. 8 e seguenti del presente regolamento.

In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Il Comune di Cannobio si riserva di inoltrare formale richiesta di rimborso della somma erogata al comune di residenza del richiedente.

Art. 6

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'art. 4, coloro i quali siano iscritti, da almeno due anni, all'anagrafe della popolazione del COMUNE DI CANNOBIO.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 3.

Ai fini soli del minimo vitale i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.

Il richiedente dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 7

La domanda di assistenza economica va presentata all'Ufficio Servizi Sociali e deve essere corredata dalla relazione dell'Assistente sociale presente sul territorio, di valutazione della situazione familiare ed economica, anche tramite visite domiciliari e contenente un progetto di intervento rispetto ad una delle possibili soluzioni previste al precedente articolo 4.

La stessa è immediatamente istruita dall'ufficio e comunque definita entro 30 giorni.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Municipale.

Art. 8

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengono, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 9

L'Ufficio Servizi Sociali sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la

prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

CAPO II ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 10

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza o che versino in particolare stato di necessità.

Art. 11

Il servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 12

Al servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzioni di pratiche ecc..)
- g) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'anziano assistito.
- h) la consegna a domicilio, durante l'orario di servizio, di pasti preparati da mensa autorizzata.

Art. 13

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare, previa valutazione e relazione dell'assistente, è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla gravità della situazione.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato.

Art. 14

All'utente viene richiesto di contribuire al costo del servizio in misura proporzionale al reddito individuale, secondo i parametri definiti nel presente regolamento e di seguito allegati

FASCIA ISEE	QUOTA COMPARTICIPAZIONE
DA ZERO A € 7.241,00	ESENTE
DA € 7.242,00 A 9.632,00	€ 2,00 all'ora
DA € 9.633,00 A € 12.810,00	€ 4,00 all'ora
DA € 12.811,00 A € 17.037,00	€ 8,00 all'ora
OLTRE € 17.038,00	TARIFFA PIENA APPLICATA DALLA COOPERATIVA SOCIALE CONVENZIONATA CON I SINGOLI CISS MAGGIORATA DEL 10% A COPERTURA DELLE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE OPPURE, IN MANCANZA DI CONVENZIONE, COSTO ORARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DI QUALIFICA OSS CON MAGGIORAZIONE DEL 10%.

Le cifre sopra riportate vengono annualmente rivalutate in base ai dati ufficiali di inflazione monetaria e con gli opportuni arrotondamenti ai decimali.

CAPO III COMPARTICIPAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO SOCIO ASSISTENZIALE NELL'AMBITO DI PERCORSI ASSISTENZIALI INTEGRATI DI NATURA SOCIO-SANITARIA

ART. 15

Le persone ultra sessantacinquenni, la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalle Unità di valutazione geriatrica dell' Azienda sanitaria locale, hanno diritto alla compartecipazione al costo delle prestazioni erogate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria ed in particolare al costo della

retta posta a carico degli assistiti inseriti, in regime di convenzione, in struttura socio assistenziale.

Con riferimento agli inserimenti in strutture residenziali di anziani non autosufficienti, i criteri di compartecipazione disciplinati nel presente regolamento, si applicano alla retta socio-assistenziale come definita dalle deliberazioni della Giunta regionale n.17-15226 del 30/3/2005 e n. 2-3520 del 31/7/2006 praticata nelle strutture stesse e posta a carico degli utenti la cui situazione reddituale sia tale da non consentirne, in tutto o in parte, la copertura.

Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente, informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

ART. 16

Per definire l'entità della compartecipazione delle persone ultra sessantacinquenni in condizione di non autosufficienza psichica o fisica al costo della prestazione posta a carico dell'assistito si valuta la situazione economica del solo beneficiario.

L'Assistente Sociale prenderà altresì atto della eventuale disponibilità e/o possibilità dei familiari a contribuire alle spese. Eventuali impegni di compartecipazione dovranno essere formalizzati e sottoscritti dalle parti in sede di presentazione della domanda di integrazione retta o successivamente qualora emergesse la volontà dei familiari.

Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E', pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi attraverso il ricovero in struttura, le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tale prestazione.

L'assistito contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita nel presente regolamento.

ART. 17

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Sono da considerarsi i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione della prestazione.

Il reddito da valutare ai fini del presente regolamento è costituito:

- a) dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA. Obbligati alla presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;
- b) dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato). Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, - per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo - il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

Il patrimonio mobiliare è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
 - b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
 - c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
 - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
-

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione - per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto l'importo del premio versato -; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g). Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;

i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a). Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate.

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore - determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà",

b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 dal quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

ART. 18

La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione - devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al Comune/Consorzio, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

ART. 19

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva ed in particolare:

a) franchigia sul reddito: una somma non superiore a 110 euro mensili (somma adeguata annualmente su base ISTAT) deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali;

b) franchigia sul patrimonio mobiliare: dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra

determinato, si detrae - fino a concorrenza- la franchigia di euro: 15.493,71;

c) franchigia sul patrimonio immobiliare: dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di euro: 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione dell'assistito o utilizzata precedentemente al ricovero. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene. Nel

caso di ricovero dell'assistito in struttura non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica.

ART. 20

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare. Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20 % ad implementare il reddito (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 attuativo del decreto legislativo n.109/1998).

In caso di ricovero in struttura di un assistito il cui obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile ed il ricoverato non disponga - di fatto - della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte del Comune / Consorzio ed altri strumenti previsti nei vigenti regolamenti.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

ART. 21

In base alle disposizioni della citata deliberazione della Giunta regionale n. 17-15226: "deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente".

Tale sostegno, tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 143, 147, 433 del codice civile, viene garantito dal Comune. Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie i servizi comunali preposti prevedono pertanto, al momento del ricovero, un apposito piano di intervento, che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.

Il reddito (e/o patrimonio) dell'utente che viene inserito in struttura deve, conseguentemente, essere lasciato a disposizione dei soggetti sopraindicati, fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano formulato dai servizi consortili. In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

ART. 22

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Comune effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

ART. 23

I cittadini che richiedono al Comune di contribuire economicamente al pagamento totale o parziale della quota del costo delle prestazioni, erogate nell'ambito

di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, posto a carico dell'assistito possono – entro trenta giorni dal ricevimento della risposta scritta da parte dei competenti servizi consortili – presentare ricorso scritto al Sindaco.

Il Sindaco - esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati – decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce risposta scritta al ricorrente.

ART. 24

L'Amministrazione comunale può prevedere disposizioni aggiuntive, se più favorevoli per l'assistito (ad esempio previsioni di ulteriori franchigie), rispetto a quelle disciplinate nel presente regolamento con apposito provvedimento della Giunta, sulla base delle disponibilità finanziarie del Comune.

CAPO IV INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 25

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal precedente capo per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 26

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla relazione dell'assistente sociale e dalla dichiarazione ISEE, riferita al solo anziano stesso.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune da almeno 2 anni.

Art. 27

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi ed il patrimonio di riferimento viene calcolato nel rispetto delle modalità previste agli articoli 15-16-17-18-19.

Art. 28

Sono parenti tenuti agli alimenti le persone indicate nell'ordine dell'art. 433 del Codice Civile ed in particolare:

- 1) il coniuge
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura sotto stabilita:

Reddito di riferimento calcolato ai sensi degli articoli 16-17-18-19-20 capo III	Misura di compartecipazione annuale da calcolarsi sul reddito
Da 0 e fino a € 6.000,00	0
Da € 6.001,00 e fino a € 10.000	20%
Da € 10.001 e fino a € 14.000	23%
Da € 14.001 e fino a € 22.000	28%
Da € 22.001 e fino a € 31.000	40%
Da € 31.001 e fino a € 40.000	48%
Da € 40.001 fino a € 55.000	60%
Oltre € 55.000	65%

Ciascun parente tenuto agli alimenti concorrerà alla copertura dell'integrazione della retta di ricovero nell'ammontare massimo risultante dall'applicazione della tabella di cui sopra.

L'integrazione di una retta da parte del Comune potrà essere richiesta soltanto qualora vengano accertate da parte di chi preposto (Medico di base, Assistente Sociale) condizioni socio-sanitarie tali da rendere indispensabile l'inserimento in struttura protetta.

L'esistenza di parenti tenuti agli alimenti ed in grado di provvedervi esclude la fruizione dell'intervento economico da parte del Comune.

CAPO V INSERIMENTI LAVORATIVI SOGGETTI SVANTAGGIATI

Art. 29

In accordo con le strutture di riferimento (SERT, SIL ecc..) vengono previste forme di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Tale inserimento può essere a totale o parziale carico del Comune di Cannobio sulla base di quanto accordato con i servizi di riferimento.

Gli stessi provvedono a predisporre apposita relazione e convenzione al fine dell'inserimento.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 31

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

Entro i successivi sei mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.
